

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (www.admin.ch/ch/i/as/).

Ordinanza sull'imposta preventiva (OIPrev)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 19 dicembre 1966¹ sull'imposta preventiva è modificata come segue:

Art. 40 cpv. 1

¹ Chiunque organizza in Svizzera una lotteria o un'operazione affine alle lotterie per la quale sono previsti premi in denaro di più di 1000 franchi, come anche chiunque pattuisce scommesse professionali, è tenuto, prima di rendere pubblica l'operazione, ad annunciarsi spontaneamente all'Amministrazione federale delle contribuzioni.

Art. 41 cpv. 1

¹ L'imposta è calcolata sull'ammontare complessivo dei premi in denaro di più di 1000 franchi, vinti con biglietti venduti o con giocate; essa deve essere pagata spontaneamente all'Amministrazione federale delle contribuzioni entro 30 giorni dall'estrazione, in base a un rendiconto da farsi su modulo ufficiale.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2013.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

¹ RS 642.211

